

COMUNE DI SAMPEYRE

Provincia di Cuneo

C.A.P. 12020 – TEL.0175.977148 FAX 0175.977824

E-MAIL sindaco@comune.sampeyre.cn.it

E-MAIL CERT sampeyre@cert.ruparpiemonte.it

Prot.

7265

Sampeyre, 1 OTT. 2021

Spett.le
Corte dei Conti, Sezione
regionale di controllo per il
Piemonte

per il tramite del Consiglio
delle autonomie locali

Via Alfieri 15
10121 TORINO

Oggetto: *Richiesta di parere ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131.*

Formulazione del quesito:

“Il sottoscritto dott. Domenico Amorisco, in qualità di Sindaco in carica del Comune di Sampeyre (CN), ai sensi e per gli effetti della disposizione in oggetto, con la presente - nell'interesse dell'ente rappresentato - rivolge la seguente richiesta di parere in materia di contabilità pubblica.

Al fine di meglio comprendere l'attinenza del parere richiesto alla gestione del bilancio comunale e dai suoi equilibri, si espone quanto segue con riguardo alla vicenda che interessa.

Il Comune di Sampeyre è socio (di maggioranza siccome titolare del 60% delle relative quote) di un Consorzio, denominato “Sampeyre Turismo”, costituito il 5.8.2005 nelle forme della società a responsabilità limitata senza fini di lucro e con personalità giuridica ed attività propria verso l'esterno.

Le restanti quote del 40% sono in titolarità di soggetti privati.

Il Consorzio è stato costituito dal Comune e dai soci privati con la finalità - esplicitata anche nell'atto costitutivo - di organizzare attività di sviluppo del turismo e del territorio in Sampeyre e in tutta la valle Varaita, anche con la gestione di attività ed impianti sportivi e/o ricreativi in genere, con particolare riferimento ad impianti di risalita ed innevamento artificiale, tennis ecc. (lett. C atto costitutivo).

In linea con le finalità e l'oggetto, il Consorzio ha operato quale soggetto affidatario della gestione del comprensorio sciistico di proprietà comunale (piste, impianti e mezzi).

Quanto sopra in forza di una convenzione siglata il 6.2.2006, per il periodo dal 2006 al maggio 2015.

Il consorzio è inattivo dall'anno 2016 ed è in liquidazione volontaria, tuttora in corso.

L'unica attività svolta dal consorzio dalla costituzione ad oggi è stata la gestione su base convenzionale del comprensorio sciistico comunale, nell'interesse esclusivo del socio di maggioranza (il Comune di Sampeyre).

Nell'esercizio della sua attività il Consorzio ha negli anni accumulato debiti verso dipendenti, fornitori ed anche verso l'Erario.

Del pari il Consorzio ha maturato debiti verso il Comune di Sampeyre.

Ai sensi dell'art. 9 della convenzione il Consorzio aveva mandato di incassare il prezzo dei biglietti (skipass giornalieri e stagionali); di quanto incassato era titolato a trattenere il 90% a titolo di compenso per l'attività di gestione (art. 10 convenzione).

Il Consorzio è debitore verso il Comune di Sampeyre della quota del 10% degli incassi su base annua, giammai versata; è del pari debitore a titolo di rimborso per spese di gestione sostenute dal Comune nell'interesse del Consorzio.

A fronte di questa esposizione debitoria, il Consorzio è anche creditore nei confronti del Comune di Sampeyre di somme ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 Convenzione, disposizione secondo la quale il Comune di Sampeyre era tenuto su base annua a corrispondere al Consorzio un contributo secondo le richieste della società, con l'intento di contribuire al ripianamento di eventuali perdite subite dalla stessa società.

Debiti e crediti tra Consorzio e Comune sono in corso di accertamento nel loro ammontare da parte del liquidatore nominato.

In definitiva:

- Il Consorzio è inattivo ed in liquidazione;
- Il fondo consortile non presenta attività, non ha disponibilità per fare fronte ai debiti sociali verso terzi (fornitori, dipendenti e Erario);
- Il Consorzio vanta crediti in fase di accertamento verso il Comune di Sampeyre per le riferite causali (non vi sono residui passivi a bilancio dell'ente);
- Il Comune di Sampeyre vanta crediti nei confronti del Consorzio (sono iscritti residui attivi a bilancio dell'ente, ma trattasi di somme oggettivamente non suscettibili di realizzo, per le quali il Comune non ha mai avviato azioni giudiziali, siccome inutili e foriere di spese);
- I soci privati della consortile sono costituiti fideiussori per una parte del debito verso terzi della consortile, con diritto di regresso verso la società ove escussi.

Ciò premesso in fatto, al solo fine di inquadrare la problematica cui attiene la richiesta di parere,

considerato che :

- a bilancio del Comune di Sampeyre figurano residui attivi (a valere quali crediti verso la società consortile, ora insolvente ed in liquidazione volontaria, per le causali di cui sopra),

- la società consortile vanta crediti verso il Comune (crediti che viceversa non figurano a bilancio dell'ente quali residui passivi, anche se - almeno in parte - sono riportati nei bilanci della società),

si chiede alla Sezione di Controllo in intestazione di esprimere parere sui seguenti quesiti:

1) se sia possibile per il Comune richiedente (al tempo creditore della società consortile e socio di maggioranza della stessa) addivenire ad una transazione con la società Consortile partecipata e con i soci privati (titolari delle quote di minoranza della consortile) a complessiva tacitazione dei rispettivi rapporti dare/avere a mezzo di integrale compensazione dei rispettivi debiti e crediti, con rinuncia ad eventuali conguagli;

2) se in sede di transazione sia possibile prevedere l'impegno del Comune di Sampeyre a farsi integrale accollo dei residui debiti della società consortile partecipata verso terzi (dipendenti, fornitori e Erario), ai fini della chiusura in pareggio del bilancio di liquidazione della consortile.

Quanto sopra (l'accollo dei debiti residui della consortile di cui al punto 2) sul presupposto della responsabilità solidale di cui all'art. 2615 c.c. tra il fondo consortile (che come detto è incapiante) ed il patrimonio del Comune (quale unico socio consorziato a favore del quale il consorzio era stato costituito ed ha negli anni operato per la gestione del comprensorio sciistico), con conseguente possibilità per i creditori insoddisfatti della società consortile di aggredire il Comune per il soddisfo delle proprie ragioni.

L'interesse pubblico alla transazione nei termini esposti consisterebbe nella definizione di ogni potenziale contenzioso tra il Comune ed il Consorzio (da una parte) e tra il Comune ed i creditori del Consorzio, insoddisfatti per l'incapienza del fondo consortile, ivi compresi i fideiussori escussi.

La transazione consentirebbe di concludere in breve la procedura di liquidazione del Consorzio, con un bilancio di liquidazione in pareggio, contenendo i costi della procedura ed evitando l'aggravio della esposizione del Consorzio ed in ultima analisi (ex art. 2615 c.c.) del Comune obbligato in solido.

Scongiurata l'insorgenza di contenziosi tra la società ed il Comune (nonché le azioni ex art. 2615 c.c.), la transazione potrebbe essere lo strumento efficace per contenere l'ammontare dei debiti del Consorzio/Comune verso terzi, per effetto di un piano concordatario che il liquidatore attuerebbe in via stragiudiziale.

Si resta in attesa di cortese riscontro."

Si allega:

- 1) Atto costitutivo;
- 2) Convenzione di gestione;
- 3) Statuto consortile.

Con osservanza

Il Sindaco
(Arnolfo Dr. Domenico)



Scheda di accompagnamento

Richiesta di parere ai sensi dell'articolo 7, comma 8, legge 5 giugno 2003, n. 131

Ente interessato: COMUNE DI SAMPEYRE

Caratteristiche del quesito e requisiti di ammissibilità oggettiva.

Breve descrizione dell'oggetto del quesito (o dei quesiti se più di uno):

Formulazione parere in merito alla procedura di liquidazione della Società Consortile Sampeyre Turismo di cui il Comune è socio di maggioranza con una quota del 60%.

Richiesta parere in merito ad una eventuale transazione stragiudiziale.

Indicare gli elementi dai quali si evince che il quesito attiene alla materia della contabilità pubblica: (cfr. deliberazioni Sezione delle Autonomie 10 marzo 2006, n. 5 e Sezioni riunite in sede di controllo 17 novembre 2010, n. 54)

Rapporti di Crediti/Debiti della Società Consortile Sampeyre Turismo s.c.r.l. di cui il Comune di Sampeyre possiede una quota del 60%.

Indicare gli elementi dai quali si evince che il quesito presenta i caratteri di generalità e astrattezza:

Rapporti finanziari tra un Comune (Ente Locale) e una propria Società consortile partecipata.

Indicare se verte su atti gestionali specifici o attività già svolte dall'ente:

Il parere verte su atti gestionali specifici da attuare nella procedura di liquidazione da seguire della Società Consortile Sampeyre Turismo.

Indicare se vi è un giudizio pendente (civile, penale, amministrativo, contabile, tributario):

Il Comune di Sampeyre non presenta alcun giudizio pendente.

Specificare che non rientri nell'attività consultiva di altri enti (a titolo esemplificativo ARAN, ANAC, Agenzia delle entrate):

Il parere non rientra nell'attività consultiva di altri enti.



(Firma del Segretario comunale o provinciale)

Firmato digitalmente

A pena di irricevibilità, si invita a compilare tutte le voci della presente scheda.

**ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' CONSORTILE
A RESPONSABILITA' LIMITATA.**

REPUBBLICA ITALIANA.

L'anno duemilacinque il giorno cinque del mese di agosto, in Savigliano, nel mio studio, in via Beggiami numero 4,

- 5 agosto 2005-

Avanti a me, dott. AMIANTO Paolo, Notaio alla residenza di SAVIGLIANO ed iscritto al Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo, senza l'assistenza dei testimoni, per avervi gli infranominati componenti espressamente rinunciato con il mio consenso, sono presenti:

COMUNE DI SAMPEYRE, con sede in Sampeyre, piazza Della Vittoria n. 52, codice fiscale 00253640049, Ente Pubblico territoriale costituito in Italia, nel presente atto in persona del proprio Vice Sindaco,

SASIA dott. ROBERTO nato a Cuneo il 9 settembre 1971 residente in Sampeyre - Via Cavour n. 43, Codice Fiscale: SSA RRT 71P09 D205I, che rappresenta il Comune in esecuzione della Delibera del Consiglio Comunale assunta in data tre agosto 2005, numero 21, dichiarata immediatamente esecutiva, con parere favorevole di regolarità tecnica, regolarmente pubblicata sull'Albo Pretorio comunale, dichiarata immediatamente esecutiva con votazione unanime, la quale in copia conforme al presente atto si allega sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale, nonchè giusta delega rilasciata dal Sindaco del Comune di Sampeyre in data 5 agosto 2005, in conformità alla suddetta delibera, che in originale viene allegata al presente atto sotto la lettera "B" per formarne parte integrante e sostanziale.

MARTINO GIANFRANCO nato a Moncalieri il 31 gennaio 1969, residente in Sampeyre - Via Calchesio n. 7, albergatore, Codice fiscale: MRT GFR 69A31 F335L, il quale dichiara di essere di stato civile libero,

GIRAUDO MAURO nato a Cuneo il 30 ottobre 1964, residente in Sampeyre - Via Cavour n. 26, albergatore, Codice fiscale: GRD MRA 64R30 D205H, il quale dichiara di essere coniugato in regime patrimoniale della separazione dei beni,

GIUSIANO FABIO nato a Cuneo il 7 maggio 1971, residente in Sampeyre - Via Roma n. 50, agente Immobiliare, Codice fiscale: GSN FBA 71E07 D205T, il quale dichiara di essere di stato civile libero in quanto celibe;

FINA Arch. Enzo, nato a Sampeyre, il 3 aprile 1948, residente a Cuneo in frazione Passatore, via Rocca n. 26, codice fiscale FNI NZE 48D03 H755C, dipendente,

AMORISCO dott. Domenico, nato a Bitonto, il 6 settembre 1942, residente a Sampeyre in via Degli orti numero 2, codice fiscale MRS DNC 42P06 A893G, Segretario Comunale,

DADONE Roberto, nato a Cuneo il primo luglio 1956, residente



in Sampeyre in via Vittorio Emanuele II n. 132, codice fiscale DDN RRT 56L01 D2050, libero professionista e Sindaco del Comune di Sampeyre.

Detti comparenti, di cittadinanza e nazionalità italiana, della cui identità personale, qualifica e poteri, io Notaio sono certo, convengono quanto segue.

Il **COMUNE DI SAMPEYRE**, come sopra rappresentato, ed i signori **MARTINO GIANFRANCO**, **GIRAUDO MAURO** e **GIUSIANO FABIO**, convengono di costituire una società consortile a responsabilità limitata regolata da quanto segue:

ARTICOLO 1

E' costituita una società consortile a responsabilità limitata senza fini di lucro, ai sensi dell'articolo 113 bis, Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 e s.m.i. ed art. 2615 TER e 2462 e seguenti del C.C., denominata

"SAMPEYRE TURISMO SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA",

siglabile, ove consentito, **"SAMPEYRE TURISMO S.c.r.l."**.

La società è retta dal presente atto costitutivo e dalle norme contenute nello Statuto, composto di numero venticinque articoli, che si allega al presente atto sotto la lettera "C" per formarne parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 2

La società è caratterizzata dai seguenti elementi costitutivi:

a. La sede legale è in Sampeyre (CN).

L'organo amministrativo potrà istituire, trasferire o sopprimere succursali, agenzie e rappresentanze sia in Italia, sia all'estero (non costituenti sede secondaria), osservate le formalità pubblicitarie di legge e senza che ciò costituisca modificazione statutaria.

Il domicilio dei soci e dei componenti gli organi sociali, per quello che concerne i rapporti con la società, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge ove indicato nei libri sociali, o in successiva comunicazione di variazione pervenuta per iscritto alla società.

b. La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemila trenta), e potrà essere prorogata e anticipatamente sciolta, a termine di legge, dall'Assemblea dei Soci, anche in sede di liquidazione.

c. L'oggetto è stabilito dall'art. 4 (quattro) dello statuto allegato, che qui si trascrive:

<< La società non si pone fini di lucro e non intende svolgere attività lucrativa, ma dare attuazione all'Accordo di Programma fra Regione, Provincia e Comunità Montana in conformità a quanto deliberato; intendendo:

- Organizzare attività di sviluppo del turismo e del territorio in Sampeyre e in tutta la Val Varaita, anche con la gestione di attività ed impianti sportivi e/o ricreativi in genere, con particolare riferimento ad impianti di risalita ed innevamento artificiale, tennis ecc.

- Organizzare attività culturale locale, editoria e pubblicazioni, organizzare attività ricreative, spettacoli, festeggiamenti, convegni ed incontri studio, gite ed escursioni, soggiorni, tutto ciò accettando l'attiva collaborazione da parte di chiunque condivida tali iniziative;
- Stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra alberghiera;
- Incentivare la ricezione turistica e la ristorazione;
- Commercializzare in qualsiasi forma prodotti gastronomici tipici e non, nonché svolgere attività di comunicazione, pubblicità, logistica, compresa la realizzazione e commercializzazione di articoli promozionali, curare la diffusione e valorizzazione dell'immagine, avendo sempre come finalità "il non lucro", per cui le eventuali attività che producano sopravvenienze attive, queste saranno devolute alla riduzione dei costi sociali.

Per il conseguimento degli scopi sociali la società potrà concedere avalli, fidejussioni, ipoteche ed in genere garanzie reali e personali, purché nell'interesse della società, nonché consentire le conseguenti trascrizioni ed annotazioni, ed assumere in via subordinata ed accessoria, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, con responsabilità limitata alla propria quota di partecipazione.

Restano rigorosamente escluse le operazioni vietate dalle leggi in vigore o subordinate a speciali autorizzazioni.>>

ARTICOLO 3

Il capitale sociale è fissato in EURO 18.750,00 (diciottomila settecentocinquanta virgola zero zero), diviso in quote ai sensi di legge.

Le dette quote, da liberarsi mediante conferimenti in danaro, vengono sottoscritte dai costituenti nelle seguenti e rispettive misure:

- dal socio **COMUNE DI SAMPEYRE**, come sopra rappresentato, per la quota di EURO 11.250,00 (undicimila duecentocinquanta virgola zero zero), pari ai 18/30 (diciotto trentesimi) (corrispondenti al 60% - sessanta per cento) del capitale;
- dal socio **MARTINO GIANFRANCO**, per la quota di EURO 2.500,00 (duemila cinquecento virgola zero zero), pari ad 4/30 (quattro trentesimi) (corrispondenti al 13,33% - tredici virgola trentatre per cento) del capitale;
- dal socio **GIRAUDO MAURO**, per la quota di EURO 2.500,00 (duemila cinquecento virgola zero zero), pari ad 4/30 (quattro trentesimi) (corrispondenti al 13,33% - tredici virgola trentatre per cento) del capitale;
- dal socio **GIUSIANO FABIO**, per la quota di EURO 2.500,00 (duemila cinquecento virgola zero zero), pari ad 4/30 (quattro trentesimi) (corrispondenti al 13,33% - tredici virgola trentatre per cento) del capitale.

Si dà atto che sulle quote sottoscritte con il presente atto è



stato versato, ai sensi dell'articolo 2464 del Codice Civile, presso la Banca Reginale Europea Spa, in data 4 agosto 2005, il venticinque per cento delle quote di capitale rispettivamente assunte e sottoscritte per la complessiva somma di Euro 4.688,00 (quattromila seicentottantotto virgola zero zero), come risulta dalle ricevute rilasciate dal suddetto Istituto bancario, che in copia autenticata da me notaio in data odierna, repertorio n. 6165, 6166, 6167, 6168, al presente atto si allegano sotto le lettere "D", "E", "F" e "G", per formarne parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 4

La società è amministrata, a seconda di quanto deliberato dall'assemblea in occasione della nomina, da un Consiglio composto da un minimo tre ad un massimo di sette membri.

Convengono i soci costituenti che l'amministrazione sia affidata a tempo indeterminato e fino all'eventuale revoca, ad un Consiglio di Amministrazione composto di numero cinque membri, che vengono designati nei signori:

- FINA Enzo - Presidente del Consiglio d'Amministrazione;
- MARTINO Gianfranco - Consigliere Vice-Presidente;
- AMORISCO Domenico - Consigliere,
- DADONE Roberto - Consigliere,
- GIRAUDD Mauro - Consigliere.

I nominati, tutti presenti, dichiarano di accettare la nomina e di non trovarsi in alcuna delle condizioni che per legge o per disposizione del presente atto o dell'allegato Statuto comporti l'ineleggibilità o la decadenza dalla carica.

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta allo stato al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La rappresentanza spetterà altresì, nel caso di nomina:

- a ciascun amministratore disgiunto ed a tutti gli amministratori congiuntamente tra loro nell'ipotesi di amministrazione disgiuntiva e congiuntiva di cui all'articolo 15 dello Statuto allegato;
- agli Amministratori Delegati per il compimento di tutti gli atti inerenti i poteri conferiti.

I soci convengono allo stato, non ricorrendone i presupposti di legge e di cui allo Statuto allegato, di non procedere alla nomina di alcun organo deputato al controllo contabile.

L'Assemblea della società ed i diritti dei soci sono regolati dalle norme contenute nell'allegato Statuto e, per quanto non diversamente disposto, dalle norme di legge.

ARTICOLO 5

Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2005 (duemila cinque).

L'organo amministrativo, alla chiusura di ogni esercizio procederà, a norma di legge, alla redazione dell'inventario ed

alla formazione del bilancio e degli altri documenti previsti dalla legge.

Il bilancio deve essere depositato nella sede della società nei termini e secondo le prescrizioni degli artt. 2429 e segg. C.C..

Il cinque per cento degli utili netti risultanti dal bilancio sarà imputato a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto almeno la quinta parte del capitale sociale.

Gli eventuali utili dovranno essere destinati a riserva, in conformità alle previsioni di cui all'allegato Statuto.

ARTICOLO 6

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione arch. FINA Enzo, è delegato a ritirare dall'Istituto bancario sopra indicato, la somma di Euro 4.688,00 (quattromila seicentoottantotto virgola zero zero) ivi depositata a fronte del versamento del venticinque per cento del capitale sociale conferito in denaro, rilasciando alla Banca stessa e ai suoi funzionari corrispondente quietanza con esonero della Banca da ogni responsabilità.

Il medesimo è altresì delegato, essendo investito di tutti gli occorrenti poteri, a curare le pratiche necessarie per la legale costituzione della società e viene autorizzato ad apportare al presente atto costitutivo ed all'allegato Statuto tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni, non aventi carattere sostanziale e nei limiti di quanto dalla legge consentito, che fossero necessarie per il suo legale perfezionamento.

ARTICOLO 7

Per tutto quanto eventualmente non previsto dal presente atto e dall'allegato Statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile ed alle altre disposizioni di legge in vigore disciplinanti la materia.

Imposte e spese del presente atto e delle dipendenti formalità sono a carico della società.

Le spese di costituzione, ai sensi di legge, si quantificano nell'approssimativa somma di euro 3.500,00 (tremila cinquecento virgola zero zero), e sono a carico della società.

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati A, B, D, E, F e G dichiarando di averne esatta conoscenza.

Richiesto ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura, unitamente allo Statuto allegato sotto la lettera "C", ai comparenti, i quali, da me interrogati, lo riconoscono conforme alla propria volontà e lo sottoscrivono per conferma.

L'atto è stato scritto parte da persona di mia fiducia e parte da me notaio, anche con l'ausilio di mezzi meccanici su tre fogli dei quali occupa dieci intere pagine e quanto della presente quindicesima fino a qui.

Firmato in originale ai sensi di legge.

SASIA Roberto

MARTINO Gianfranco

GIRAUDO Mauro

GIUSIANO Fabio

Enzo FINA

AMORISCO Domenico

Roberto DADONE

Paolo AMIANTO Notaio (impronta del sigillo)

- Allegato "A" all'atto di Repertorio 6169 Raccolta 879 -
- Allegato "B" all'atto di Repertorio 6169 Raccolta 879 -
- Allegato "C" all'atto di Repertorio 6169 Raccolta 879 -
- Allegato "D" all'atto di Repertorio 6169 Raccolta 879 -
- Allegato "E" all'atto di Repertorio 6169 Raccolta 879 -
- Allegato "F" all'atto di Repertorio 6169 Raccolta 879 -
- Allegato "G" all'atto di Repertorio 6169 Raccolta 879 -

ORIGINALE
 COPIA

COMUNE DI SAMPEYRE

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21

OGGETTO: COSTITUZIONE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA, DENOMINATA "SAMPEYRE - TURISMO" - APPROVAZIONE NUOVO STATUTO - REVOCA PRECEDENTE DELIBERA C.C. N. 16 DEL 16/03/2005.

L'anno DUEMILACINQUE addi TRE del mese di AGOSTO alle ore 20,30 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito, a norma di legge, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei signori:

		Presenti	Assenti
1)	DADONE Roberto - Sindaco	Si	
2)	SASIA Dr. Roberto - Vicesindaco	Si	
3)	DOVO Remigio - Assessore		Si
4)	MARTINO Flavio - "		Si
5)	ROSSI Giuliana - Consigliere	Si	
6)	VALLA Pietro Enrico - "		Si
7)	GARNERO Andrea - "	Si	
8)	DECOSTANZI Mariangela - "		Si
9)	MARTINO Giovanni - "	Si	
10)	RASO Quinto - "	Si	
11)	MARTINO Attilio - "	Si	
12)	SODANO Agostino - "		Si



È presente alla riunione anche l'Assessore Esterno FINA Enzo.

Assiste il Segretario Generale Amorisco Dr. Domenico.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con delibera C.C. n. 16 del 13/06/2005, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato lo Statuto della costituenda Società Consortile a responsabilità limitata denominata "Sampeyre - Turismo - Società consortile a responsabilità limitata" e lo schema di atto costitutivo;
- nei termini stabiliti dall'avviso di raccolta adesione soci, sono pervenute soltanto n. 3 adesioni di soci minoritari con la quota minima di € 2.500,00 cadauna;
- per dar corso ad una più immediata costituzione della società si intende ridurre il capitale sociale da € 30.000,00 a € 18.750,00, con la quota maggioritaria del Comune di € 11.250,00 e la quota minoritaria dei soci che hanno già aderito di € 2.500,00 cadauna;
- inoltre, rispetto allo Statuto già approvato, sono state introdotte delle piccole integrazioni di ordine tecnico;
- si intende approvare il nuovo Statuto come sopra modificato e integrato e revocare, di conseguenza, la precedente delibera C.C. n. 16 del 13/06/2005;

Considerato che:

- con delibera G.C. n. 119 del 22/10/2002, a seguito della realizzazione della seggiovia Sampeyre - S. Anna, è stato stabilito di gestire in economia diretta gli impianti di risalita di Sampeyre - Capoluogo;
- è intenzione di questa Amministrazione costituire una società consortile che, fra gli altri fini statutari, preveda anche la gestione degli impianti di risalita, da gestire in comodato;
- nella costituenda società consortile, il cui Capitale sociale viene ipotizzato in € 18.750,00, il Comune di Sampeyre avrà il ruolo di socio maggioritario con la sottoscrizione di una quota di capitale di € 11.250,00 e le aziende private avranno il ruolo di soci minoritari con la sottoscrizione di quote di capitale non superiori, nel complesso, a € 7.500,00;

Visto lo Statuto della Società Consortile a responsabilità limitata denominata: "Sampeyre - Turismo - Società Consortile a responsabilità limitata" costituito da n. 24 articoli, predisposto dall'ENTI REV s.r.l. in espletamento dell'incarico conferito con delibera G.C. n. 86 del 08/06/2005 e lo schema dell'atto costitutivo;

Ritenuto di dover approvare lo Statuto e lo schema di atto costitutivo nei testi allegati alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale;



STATUTO DELLA SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ

LIMITATA DENOMINATA:

SAMPEYRE TURISMO



Art. 1 – Denominazione

E' costituita una società consortile a responsabilità limitata senza fini di lucro, ai sensi dell'articolo 113 bis, Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 e s.m.i. ed art. 2615 TER e 2462 e seguenti del C.C., denominata **"SAMPEYRE TURISMO SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA"**, retta dalle norme del seguente Statuto. Siglabile "SAMPEYRE TURISMO S.c.r.l."

Art. 2 – Sede

La Società ha sede in Sampeyre (CN).

L'organo amministrativo potrà istituire, trasferire o sopprimere succursali, agenzie e rappresentanze sia in Italia, sia all'estero (non costituenti sede secondaria), osservate le formalità pubblicitarie di legge e senza che ciò costituisca modificazione statutaria.

Il domicilio dei soci e dei componenti gli organi sociali, per quello che concerne i rapporti con la

RAGIONE SOCIALE

SEDE E TRASFERIMENTO
SEDE



società, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge ove indicato nei libri sociali, o in successiva comunicazione di variazione pervenuta per iscritto alla società.



Art. 3 – Durata

La durata della Società è fissata fino al **31/12/2030** e potrà essere prorogata e anticipatamente sciolta, a termine di legge, dall'Assemblea dei Soci, anche in sede di liquidazione.

DURATA

Art. 4 – Oggetto Sociale

La società non si pone fini di lucro e non intende svolgere attività lucrativa, ma dare attuazione all'Accordo di Programma fra Regione, Provincia e Comunità Montana in conformità a quanto deliberato; intendendo:

- *Organizzare attività di sviluppo del turismo e del territorio in Sampeyre e in tutta la Val Varaita, anche con la gestione di attività ed impianti sportivi e/o ricreativi in genere, con particolare riferimento ad impianti di risalita ed innevamento artificiale, tennis ecc.*
- *Organizzare attività culturale locale, editoria e pubblicazioni, organizzare*

OGGETTO, SCOPI,
FINALITA' NON DI LUCRO

attività ricreative, spettacoli, festeggiamenti, convegni ed incontri studio, gite ed escursioni, soggiorni, tutto ciò accettando l'attiva collaborazione da parte di chiunque condivida tali iniziative;

- *Stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra alberghiera;*
- *Incentivare la ricezione turistica e la ristorazione;*
- *Commercializzare in qualsiasi forma prodotti gastronomici tipici e non, nonché svolgere attività di comunicazione, pubblicità, logistica, compresa la realizzazione e commercializzazione di articoli promozionali, curare la diffusione e valorizzazione dell'immagine, avendo sempre come finalità "il non lucro", per cui le eventuali attività che producano sopravvenienze attive, queste saranno devolute alla riduzione dei costi sociali.*

Per il conseguimento degli scopi sociali la società potrà concedere avalli, fidejussioni,

SCOPI IN GENERALE





ipoteche ed in genere garanzie reali e personali, purché nell'interesse della società, nonché consentire le conseguenti trascrizione ed annotazioni, ed assumere in via subordinata ed accessoria, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, con responsabilità limitata alla propria quota di partecipazione.

Restano rigorosamente escluse le operazioni vietate dalle leggi in vigore o subordinate a speciali autorizzazioni.

ATTIVITA' ESCLUSE

Art. 5 – Capitale

Il capitale sociale è di euro 18.750,00 (diciottomilasettecentocinquanta/00). Ogni socio ha un diritto di voto proporzionale alla quota di partecipazione al capitale sociale.

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci, sia mediante conferimento in denaro che in natura, con l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti.

AUMENTO CAPITALE
SOCIALE

Qualora, in occasione di aumento del capitale sociale a pagamento, uno o più soci non esercitassero il diritto di opzione previsto dalla legge

sulle quote di nuova emissione, l'organo amministrativo della società, entro trenta giorni dalla scadenza del termine assegnato ai soci per il diritto di opzione ne dovrà dare comunicazione con lettera raccomandata A/R a tutti gli altri soci affinché possano sottoscrivere le quote inoptate, nei trenta giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione ed alle stesse condizioni alle quali avrebbero potuto farlo i soci rimasti inerti.


Nell'ipotesi in cui più di un socio abbia manifestato la volontà di sottoscrivere le quote rimaste inoptate si procederà ad un riparto tra i soci interessati in proporzione alle quote dai medesimi possedute.

La sottoscrizione delle quote di nuova emissione dovrà avvenire, comunque, nel rispetto del principio di partecipazione maggioritaria alla società degli enti pubblici previsto dall'Atto Costitutivo.

Art. 6 – Finanziamenti

I soci potranno effettuare presso la società versamenti sia in conto capitale, sia in conto finanziamento, anche non in modo proporzionale alle quote di partecipazione. Tali versamenti saranno infruttiferi, salvo diversa deliberazione, ed in ogni caso la loro restituzione avverrà nel rispetto delle norme di legge.

MAGGIORANZA ENTE
PUBBLICO



FINANZIAMENTO SOCI

Art. 7 – Quote sociali, Trasferimento

Sulle quote non possono essere costituiti diritti di godimento o di garanzia.

L'Ammissione di un nuovo socio alla società consortile è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal consiglio di amministrazione, entro 30 giorni dalla richiesta.

E' riservato agli altri soci il diritto di prelazione per l'acquisto delle quote che un socio intendesse alienare e/o trasferire.

Il diritto di prelazione è proporzionale alle quote possedute, purché si pervenga all'acquisizione dell'intero pacchetto di quote cedende.

A tal fine il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote dovrà darne comunicazione al Presidente del Consiglio di amministrazione a mezzo di lettera raccomandata con AR indicando l'acquirente, il quantitativo di quote cedende, nonché il prezzo e le condizioni richieste per la vendita.

Il Presidente del consiglio di amministrazione dovrà dare immediata comunicazione dell'offerta agli altri soci possessori di quote, i quali potranno esercitare il diritto di prelazione entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

INGRESSO NUOVO
SOCIO



CESSIONE QUOTE

PRELAZIONE

MODALITA'

Nel caso in cui uno o più soci non avessero esercitato, entro il termine predetto, in tutto o in parte la prelazione per le quote di propria spettanza, le quote che così residuassero dovranno essere offerte ai soci che avevano già esercitato il diritto di opzione.

Nel caso in cui residuassero comunque quote inoprate, l'assemblea ordinaria dei soci, che dovrà essere convocata a cura dell'organo amministrativo e dovrà riunirsi entro 30 giorni dalla richiesta del cedente, potrà designare un cessionario di proprio gradimento disposto ad effettuare l'operazione alle medesime condizioni comunicate dal socio che intende cedere la quota. Tale designazione dovrà avvenire nel rispetto del principio di partecipazione maggioritaria della parte pubblica previsto dall'atto costitutivo.

Qualora la totalità dei soci interessati all'esercizio della prelazione reputi non congrui i prezzo e le condizioni di vendita proposte, verrà attivata in mancanza di accordo tra le parti, la procedura arbitrale di all'articolo 25 dello Statuto sociale.

Art. 8 – Assemblee

L'assemblea – fermo restando il disposto dell'art. 2479-bis del Codice Civile – è convocata dall'Organo

LIMITE



CONVOCAZIONE
MODALITA'

Amministrativo anche in luogo diverso dalla sede o dal recapito sociale, purché in Italia, in modo tale da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, nel domicilio risultante dal libro soci, agli amministratori ed al collegio sindacale, ove nominato.

Nell'avviso di convocazione deve essere specificato il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e può prevedersi una seconda adunanza.

In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea si costituisce validamente ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2479-bis Codice Civile.

L'assemblea di soci deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno entro il termine di legge dalla chiusura dell'esercizio sociale, attualmente pari a giorni 120 (centoventi), salvo la possibilità del termine maggiore, non superiore a 180 giorni per ragioni riconosciute dalla normativa legale, fiscale, amministrativa ed in conformità ai disposti previsti dal secondo comma dell'articolo 2364.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea anche da persona fisica non socio, con delega conferita per iscritto a norma dell'articolo 2479-bis, secondo comma, del Codice Civile.

Art. 9

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, ovvero dal Presidente del Consiglio di

AVVISO

TERMINE

DELEGA

MODALITA' DI
SVOLGIMENTO
DELL'ASSEMBLEA

Amministrazione; in caso di assenza od impedimento di questi, dalla persona designata a maggioranza dai soci presenti o rappresentati.

Al Presidente spettano tutti i poteri e funzioni di legge.

L'assemblea, a maggioranza semplice, nomina il segretario, che può essere anche non socio, salvo che il verbale sia redatto da notaio. Nella redazione del verbale debbono essere osservate le disposizioni di legge.

Art. 10

Spettano ai soci, singoli o rappresentanti le previste maggioranze qualificate, le decisioni ed i poteri di cui all'articolo 2479 del Codice Civile.

Per le deliberazioni dell'assemblea e le decisioni dei soci valgono le maggioranze e le norme del Codice Civile.

Art. 11

Ai fini delle elezioni degli organi sociali, l'assemblea si divide in soci Enti Pubblici, ai quali spetta la nomina della maggioranza del consiglio di amministrazione, nonché del Presidente, e in soci privati, cui spetta l'elezione della minoranza del consiglio di amministrazione.

Art. 12 - Amministrazione e rappresentanza

La società è amministrata, a seconda di quanto deliberato dall'assemblea in occasione della nomina:

MAGGIORANZA

VINCOLO ENTE PUBBLICO



- da un Consiglio composto da un minimo tre ad un massimo di sette membri con poteri di amministrazione disgiuntiva o congiuntiva.

I componenti dell'organo amministrativo possono durare in carica tre anni o più, ed anche a tempo indeterminato, secondo quanto stabilito dall'assemblea dei soci e sono rieleggibili.

La società può nominare il responsabile "Legge 626/94", inoltre ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, comma sesto, del D.Lgs. 18 dicembre 1997 numero 472, la società si assume il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che qualsivoglia esponente aziendale commetta, direttamente o in concorso con altri, nello svolgimento delle proprie mansioni e nei limiti dei propri poteri. L'assunzione del debito vale entro i limiti previsti dalla legge, pertanto in tutti i casi nei quali propri esponenti (amministratori o dipendenti) abbiano commesso violazioni senza dolo, ed è in ogni caso esclusa nei casi in cui la violazione abbia le connotazioni di particolare gravità previste dall'articolo 5, comma terzo, del citato D.Lgs. numero 472/1997.

Art. 13

L'organo amministrativo ha i più ampi poteri per il conseguimento dell'oggetto sociale, senza alcuna limitazione, salvo quanto per legge o per statuto riservato alla esclusiva competenza dell'assemblea.

Art. 14

L'assemblea potrà riconoscere agli amministratori, oltre che il rimborso spese, anche un compenso sia in misura fissa che in percentuale sui risultati

COMPOSIZIONE

DURATA

SICUREZZA, RESPONSABILITA' PER LE SANZIONI

POTERI

RIMBORSO SPESE E COMPENSI

economici e sotto forma di accantonamento per fine mandato.

Il Consiglio, se non vi abbia provveduto l'assemblea, nomina il proprio Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da ciascun Amministratore Delegato a norma dell'articolo seguente, di propria iniziativa ovvero su istanza scritta di uno degli amministratori, ovvero del collegio sindacale, ove nominato.

Il Consiglio di Amministrazione, salvi i casi di urgenza, è convocato a mezzo lettera raccomandata – spedita al domicilio degli amministratori e dei sindaci effettivi, ove nominati – almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza ovvero a mezzo telegramma/telefax – spedito al domicilio degli amministratori e dei sindaci effettivi, ove nominati – con almeno ventiquattro ore di preavviso.

L'avviso deve contenere data, ora e luogo di convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede sociale ovvero altrove, purché in Italia.

In mancanza delle formalità di convocazione "ut supra", il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica gli organi amministrativo e di controllo, ove nominato, e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti.

Art. 15

Il Consiglio di Amministrazione si costituisce con la maggioranza dei consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

CONVOCAZIONE
CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE



MAGGIORANZA

L'assemblea dei soci in sede di nomina degli Amministratori, potrà porre agli stessi particolari vincoli, ad esempio si ritiene che l'amministrazione sia svolta in alcune forme particolari, quali: la forma congiuntiva, oppure la forma disgiuntiva conferendo a ciascun Amministratore di poter compiere individualmente tutti gli atti fermo il disposto dell'art. 2257 C.C. e salvi i limiti di cui agli art. 2475 e 2481 C.C. previsti dalle norme vigenti.

Art. 16

L'organo amministrativo può delegare ad uno o più dei propri componenti, congiuntamente o disgiuntamente tra loro, tutti o parte dei propri poteri, salvo le limitazioni di cui all'art. 2475 del Codice Civile. L'Amministratore delegato ha i più ampi poteri per il compimento degli atti previsti nella nomina.

Art. 17

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta rispettivamente:

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- a ciascun amministratore disgiunto ed a tutti gli amministratori congiuntamente tra loro nell'ipotesi di amministrazione congiuntiva;
- agli Amministratori Delegati per il compimento di tutti gli atti inerenti i poteri conferiti.

Il legale rappresentante può nominare procuratori speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti, scegliendoli anche fra i non soci; così pure può delegare i propri poteri in tutto od in parte a persona fisica, comitato o commissione di persone scelte anche fra i non soci.

L'ASSEMBLEA STABILISCE LE. FORME DI AMMINISTRAZIONE.



DELEGHE

RAPPRESENTANZA

FORME

PROCURATORI SPECIALI

Art. 18 – Personale Tecnico

Il Presidente, sentito il Consiglio di amministrazione, può nominare un direttore-tecnico (anche non dipendente) che coadiuva il Presidente ed il Vicepresidente e l'amministratore delegato nella esecuzione dei deliberati del Consiglio d'amministrazione ed assicura la gestione operativa delle attività necessarie al buon funzionamento della società nonché l'organizzazione del personale.

Art. 19 – Comitati Tecnici

Il Consiglio di amministrazione può nominare Comitati Tecnici, i quali opereranno nell'ambito delle varie attività della società. Ogni Comitato sarà composto da membri, scelti tra esperti nella materia oggetto dell'attività della società, in maggioranza individuati tra i mandatari dei soci privati.

Tali comitati tecnici hanno lo scopo di indicare, in termini di priorità, gli obiettivi di ricerca e sperimentazione; come organo consultivo possono partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione ovvero con pareri consultivi e non vincolanti.

Lo stesso consiglio di amministrazione può riconoscere il rimborso delle spese da attribuire ai membri in rapporto all'attività svolta.

Art. 20 – Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, quando obbligatoriamente richiesto ai sensi del Codice Civile, sarà composto da tre membri effettivi, tra cui il Presidente e due supplenti, a norma dell'art. 2477 del Codice Civile e svolgerà anche le funzioni di controllo contabile.

NOMINA DIRETTORE
TECNICO

NOMINA COMITATI
TECNICI



COLLEGIO
SINDACALE

Art. 21 – Scioglimento e liquidazione

Nel caso di scioglimento della società per qualsiasi causa, l'assemblea determinerà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri, nel rispetto delle previsioni normative di cui agli articoli 2484 e seguenti del Codice Civile.

SCIOGLIMENTO



Art. 22 – Contributi Sociali

I soci sono tenuti a versare alla Società i contributi annuali, che saranno determinati – con delibera adottata dall'Assemblea dei soci – sulla base della previsione delle esigenze di gestione della Società e delle risultanze del conto economico preventivo sottoposto ad assemblea comunque

CONTRIBUTO SOCI

PUO' STABILIRE UN

MASSIMO ED UN MINIMO

Alla Società possono inoltre dare il loro sostegno, con contribuzioni una tantum o annuali, senza peraltro che ciò dia diritto a partecipazioni, anche Fondazioni ed Istituti di credito, Organismi economici che condividano gli scopi sociali della Società, Istituzioni scientifiche, Enti pubblici e privati, nonché i soci singolarmente.

CONTRIBUTO TERZI

Art. 23 – Bilancio Sociale Contributi ed Utili

Il consorzio non ha scopi di lucro e quindi gli eventuali utili netti risultanti dal bilancio sono

VINCOLO UTILI

assegnati come segue: il cinque per cento alla riserva legale, fino a che questa abbia raggiunto almeno il quinto del capitale sociale; l'utile residuo a riserva per il conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 24 – Disposizioni generali e recesso

Il diritto di recedere dalla società spetta a ciascun socio unicamente nelle ipotesi inderogabilmente previste dalle vigenti norme di legge ed in particolare dall'art. 2473 del Codice Civile, salvo che vi sia il consenso di tutti i soci.

In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione al trasferimento della sede all'estero alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468, quarto comma, nonché relativamente a quanto sopra previsto in materia di trasferimento delle quote sociali.

Nel caso di recesso si applica il disposto dell'articolo 2609 del C.C.

Art. 25 – Clausola arbitrale

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, oppure nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori o

CONDIZIONI DI
RECESSO



CONTROVERSIE E
CLAUSOLA ARBITRALE

tra questi o da essi promossa, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari o aventi ad oggetto la qualità di socio, sarà devoluta ad arbitrato secondo il Regolamento della Camera arbitrale del Piemonte nel rispetto della disciplina prevista dagli artt. 34,35 e 36 del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

L'arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato ordinario o di arbitrato rapido in conformità con il suddetto Regolamento.

La controversia sarà devoluta ad un arbitro unico nominato dalla Camera Arbitrale.

*** ***** ***

Per quanto non espressamente contemplato e derogato dal presente atto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e leggi speciali in materia.



Repertorio n.

Raccolta n.

**ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA'
LIMITATA.**

REPUBBLICA ITALIANA.

L'anno duemilacinque il giorno _____ del mese di _____, in _____,
presso _____

Avanti a me, dott. _____, Notaio alla residenza di _____ ed
iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cuneo,
Alba, Mondovì e Saluzzo, senza l'assistenza dei testimoni, per
avervi gli infranominati comparenti espressamente rinunciato con
il mio consenso, sono presenti:

COMUNE DI SAMPEYRE, con sede in Sampeyre, piazza Della Vittoria n.
52, codice fiscale 00253640049, nel presente atto in persona del
Responsabile _____ del Comune e legale rappresentante
domiciliato per la carica presso la sede del Comune, a quanto
infra autorizzato in forza di delibera del Consiglio Comunale
numero _____ in data _____, dichiarata immediatamente esecutiva,
portante allegato parere favorevole di regolarità tecnica e parere
favorevole di regolarità contabile, regolarmente pubblicata
sull'Albo Pretorio comunale, nonché della Determina a Contrarre
numero _____, assunta in data 18 _____ dal Responsabile _____,
portante il visto di copertura finanziaria del Responsabile del
Servizio Finanziario, regolarmente pubblicata nell'Albo Pretorio
del Comune di Sampeyre, confermate, l'intera operazione di cui
appresso

Detti comparenti, di cittadinanza italiana, della cui identità
personale, qualifica e poteri, io Notaio sono certo, convengono di
costituire una società consortile a responsabilità limitata
regolata da quanto segue:

ARTICOLO 1

E' costituita una società consortile a responsabilità limitata
senza fini di lucro, ai sensi dell'articolo 113 bis, Decreto
Legislativo 18/08/2000 n.267 e s.m.i. ed art. 2615 TER e 2462 e
seguenti del C.C., denominata "**SAMPEYRE TURISMO SOCIETA' CONSORTILE
A RESPONSABILITA' LIMITATA**", retta dalle norme del seguente
Statuto. Siglabile "**SAMPEYRE TURISMO S.c.r.l.**".

ARTICOLO 2

La società è caratterizzata dai seguenti elementi costitutivi:

a. La sede legale è in Sampeyre (CN).

L'organo amministrativo potrà istituire, trasferire o sopprimere
succursali, agenzie e rappresentanze sia in Italia, sia all'estero
(non costituenti sede secondaria), osservate le formalità
pubblicitarie di legge e senza che ciò costituisca modificazione
statutaria.

Il domicilio dei soci e dei componenti gli organi sociali, per
quello che concerne i rapporti con la società, si intende eletto, a
tutti gli effetti di legge ove indicato nei libri sociali, o in
successiva comunicazione di variazione pervenuta per iscritto alla
società.

b. La durata è fissata fino al 31 (trentuno) _____ 2030

(duemila trenta), e potrà essere prorogata e anticipatamente sciolta, a termine di legge, dall'Assemblea dei Soci, anche in sede di liquidazione.

c. L'oggetto è stabilito dall'art. 4 (quattro) dello statuto di cui infra che qui si trascrive:

<< .>>

ARTICOLO 3

Il capitale sociale è fissato in EURO 30.000,00 (trentamila virgola zero zero), diviso in quote ai sensi di legge.

Le dette quote sono sottoscritte mediante conferimento in denaro dai costituenti nelle seguenti e rispettive misure:

- dal socio **COMUNE DI SAMPEYRE**, come sopra rappresentato, per la quota di EURO , pari ad del capitale;

- ;
Si dà atto che sulle quote sottoscritte con il presente atto è stato versato, ai sensi dell'articolo 2464 del Codice Civile, presso la , in data , il *venticinque per cento* delle quote di capitale rispettivamente assunte e sottoscritte per la complessiva somma di Euro , come risulta dalla ricevuta rilasciata dal suddetto Istituto bancario, che in copia autenticata da me notaio in data odierna, repertorio n. , al presente atto si allega sotto la lettera , per formarne parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 4

La società è amministrata (come da statuto)

Convengono i soci costituenti che l'amministrazione sia affidata a tempo , ad un Consiglio di Amministrazione composto dai signori:

- - Presidente del Consiglio d'Amministrazione;
- - Consigliere;
- - Consigliere.

I nominati, tutti presenti, dichiarano di accettare la nomina e di non trovarsi in alcuna delle condizioni che per legge o per disposizione del presente atto o dell'allegato Statuto comporti l'ineleggibilità o la decadenza dalla carica.

Al nominato Organo Amministrativo spetta la rappresentanza legale della società e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio ai sensi degli articoli dal 18 al 26 dello statuto.

I soci convengono allo stato, non ricorrendone i presupposti di legge e di cui allo Statuto allegato, di non procedere alla nomina di alcun organo deputato al controllo contabile.

L'Assemblea della società ed i diritti dei soci sono regolati dalle norme contenute nell'allegato Statuto e, per quanto non diversamente disposto, dalle norme di legge.

ARTICOLO 5

Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2005 (duemila cinque).

L'organo amministrativo, alla chiusura di ogni esercizio procederà, a norma di legge, alla redazione dell'inventario ed alla formazione del bilancio e degli altri documenti previsti

dalla legge.

Il bilancio deve essere depositato nella sede della società nei termini e secondo le prescrizioni degli artt. 2429 e segg. C.C..

Il cinque per cento degli utili netti risultanti dal bilancio sarà imputato a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto almeno la quinta parte del capitale sociale.

L'utile residuo sarà assegnato ai soci in proporzione alle azioni possedute, salvo diversa destinazione deliberata dall'assemblea dei soci.

ARTICOLO 6

La società è retta, oltre che dalle norme contenute nel presente atto costitutivo, da quelle riportate nello Statuto sociale che, esteso per articoli, i soci costituenti dichiarano di avere precedentemente letto nello stesso testo e di completamente approvare, e che quindi allegasi a quest'atto sotto la lettera , per formarne parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 7

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. , è delegato a ritirare dall'Istituto bancario sopra indicato, la somma di Euro ivi depositata a fronte del versamento del venticinque per cento del capitale sociale conferito in denaro, rilasciando alla Banca stessa e ai suoi funzionari corrispondente quietanza con esonero della Banca da ogni responsabilità.

Il medesimo è altresì delegato, essendo investito di tutti gli occorrenti poteri, a curare le pratiche necessarie per la legale costituzione della società e viene autorizzato ad apportare al presente atto costitutivo ed all'allegato Statuto tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni, non aventi carattere sostanziale e nei limiti di quanto dalla legge consentito, che fossero necessarie per il suo legale perfezionamento.

ARTICOLO 8

Per tutto quanto eventualmente non previsto dal presente atto e dall'allegato Statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile ed alle altre disposizioni di legge in vigore disciplinanti la materia.

Imposte e spese del presente atto e delle dipendenti formalità sono a carico della società.

Le spese di costituzione, ai sensi di legge, si quantificano nell'approssimativa somma di euro , e sono a carico della società.

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati dei quali dichiarano di avere ampia conoscenza. Viene tuttavia data lettura dello Statuto allegato sotto la lettera .

Richiesto ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura, unitamente allo Statuto allegato sotto la lettera , ai comparenti, i quali, da me interrogati, lo riconoscono conforme alla propria volontà e lo sottoscrivono per conferma.

L'atto è stato scritto parte da persona di mia fiducia e parte da me notaio, anche con l'ausilio di mezzi meccanici su



Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica formulato dal Segretario Comunale;

Con voti favorevoli n.7, contrari n.0 ed astenuti n.0, resi per alzata di mano da n.7 Consiglieri presenti

DELIBERA

- 1) di approvare lo Statuto della Società Consortile a responsabilità limitata denominata "Sampeyre - Turismo - Società consortile a responsabilità limitata" e lo schema dell'atto costitutivo, nei testi allegati alla presente delibera di cui formano parte integrante e sostanziale, autorizzando il Sindaco o suo delegato alla sottoscrizione degli atti di costituzione della società;
- 2) di considerare valide le adesioni già pervenute e le conseguenti sottoscrizioni dei soci minoritari;
- 3) di dar mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di provvedere all'atto gestionale dell'impegno della quota del Capitale Sociale del Comune di Sampeyre, reperendo le necessarie risorse;
- 4) di revocare, per i motivi specificati in premessa, la precedente delibera C.C. n. 16 del 13/06/2005 relativa a: "Costituzione Società Consortile a responsabilità limitata denominata: "Sampeyre - Turismo" - Approvazione Statuto";

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Con voti favorevoli n.7, contrari n.0 ed astenuti n.0, resi per alzata di mano da n.7 Consiglieri presenti,

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

1:delcc2105



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to DADONE Roberto

IL CONSIGLIERE
F.to SASIA Dr. Roberto

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to AMORISCO Dr. Domenico

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
in corso di pubblicazione

La presente deliberazione è _____ all'Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi dal 4 AGO. 2005 stata pubblicata al 16 AGO. 2005 ai sensi dell'art. 124,
comma 1 del D.lgs. 267/2000.

OPPOSIZIONI: _____

Li _____ IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Li 4 AGO. 2005 _____
IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto DADONE (Amorisco Dr. Domenico)

PARERI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000

Parere favorevole/contrario di regolarità
contabile e attestazione della copertura
finanziaria.

UFFICIO RAGIONERIA

Parere favorevole/contrario di regolarità
tecnica.

UFFICIO TECNICO COMUNALE

TRASMESSA AL CO.RE.CO. IL _____ Prot. n. _____

TRASMESSA AI CAPIGRUPPO CONSILIARI IL 4 AGO. 2005 Prot. n. 6217

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Per decorrenza dei termini di 30 giorni dalla
trasmissione al CO.RE.CO ai sensi dell' art.
134, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva
ai sensi dell'art. 134 comma 3 del d.lgs.267/2000

Li 3 AGO. 2005

IL SEGRETARIO GENERALE
_____ (Amorisco Dr. Domenico)

ALLEGATO "B" ALL' ATTO DI REPERTORIO E REGISTRAZIONE 079



COMUNE DI SAMPEYRE

C.A.P. 12020 - Tel. 0175.97.71.48 - 97.73.93 - Fax 0175.97.78.24
PROVINCIA DI CUNEO

Prot. 6244

Sampeyre, li 5 AGO. 2005

ATTO DI DELEGA

IL SINDACO


In esecuzione del punto n. 1 del dispositivo della delibera C.C. n. 21 del 03/08/2005 con la quale veniva prevista la possibilità di delegare un assessore alla firma dell'atto costitutivo e dello Statuto della Costituenda Società Consortile a responsabilità limitata "Sampeyre - Turismo".

DELEGA

il Vicesindaco Dr. Roberto Sasia, nato a Cuneo il 09/09/1971 e residente a Sampeyre in Via Cavour n. 43 int. 2, alla sottoscrizione degli atti sopra indicati di Costituzione della Società Consortile a responsabilità limitata "Sampeyre Turismo".



IL SINDACO
(Roberto DADONE)



**STATUTO DELLA SOCIETÀ
CONSORTILE A RESPONSABILITÀ**

LIMITATA DENOMINATA:

SAMPEYRE TURISMO

Art. 1 – Denominazione

E' costituita una società consortile a responsabilità limitata senza fini di lucro, ai sensi dell'articolo 113 bis, Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 e s.m.i. ed art. 2615 TER e 2462 e seguenti del C.C., denominata **"SAMPEYRE TURISMO SOCIETÀ' CONSORTILE A RESPONSABILITÀ' LIMITATA"**, retta dalle norme del seguente Statuto. Siglabile "SAMPEYRE TURISMO S.c.r.l."

Art. 2 – Sede

La Società ha sede in Sampeyre (CN).

L'organo amministrativo potrà istituire, trasferire o sopprimere succursali, agenzie e rappresentanze sia in Italia, sia all'estero (non costituenti sede secondaria), osservate le formalità pubblicitarie di legge e senza che ciò costituisca modificazione statutaria.

Il domicilio dei soci e dei componenti gli organi sociali, per quello che concerne i rapporti con la


ALLEGATO "C"

Repertorio n. 6169

Raccolta n. 873

RAGIONE SOCIALE

SEDE E TRASFERIMENTO
SEDE



società, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge ove indicato nei libri sociali, o in successiva comunicazione di variazione pervenuta per iscritto alla società.

Art. 3 – Durata

La durata della Società è fissata fino al **31/12/2030** e potrà essere prorogata e anticipatamente sciolta, a termine di legge, dall'Assemblea dei Soci, anche in sede di liquidazione.

DURATA

Art. 4 – Oggetto Sociale

La società non si pone fini di lucro e non intende svolgere attività lucrativa, ma dare attuazione all'Accordo di Programma fra Regione, Provincia e Comunità Montana in conformità a quanto deliberato; intendendo:

- Organizzare attività di sviluppo del turismo e del territorio in Sampeyre e in tutta la Val Varaita, anche con la gestione di attività ed impianti sportivi e/o ricreativi in genere, con particolare riferimento ad impianti di risalita ed innevamento artificiale, tennis ecc.
- Organizzare attività culturale locale, editoria e pubblicazioni, organizzare attività ricreative, spettacoli, festeggiamenti, convegni ed

OGGETTO, SCOPI,
FINALITA' NON DI LUCRO

incontri studio, gite ed escursioni, soggiorni, tutto ciò accettando l'attiva collaborazione da parte di chiunque condivida tali iniziative;

- Stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra alberghiera;
- Incentivare la ricezione turistica e la ristorazione;
- Commercializzare in qualsiasi forma prodotti gastronomici tipici e non, nonché svolgere attività di comunicazione, pubblicità, logistica, compresa la realizzazione e commercializzazione di articoli promozionali, curare la diffusione e valorizzazione dell'immagine, avendo sempre come finalità "il non lucro", per cui le eventuali attività che producano sopravvenienze attive, queste saranno devolute alla riduzione dei costi sociali.

Per il conseguimento degli scopi sociali la società potrà concedere avalli, fidejussioni, ipoteche ed in genere garanzie reali e personali, purché nell'interesse della società, nonché consentire le conseguenti trascrizioni ed annotazioni, ed assumere in via subordinata ed accessoria, sia



SCOPI IN GENERALE

direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, con responsabilità limitata alla propria quota di partecipazione.

Restano rigorosamente escluse le operazioni vietate dalle leggi in vigore o subordinate a speciali autorizzazioni.

Art. 5 – Capitale

Il capitale sociale è di euro 18.750,00 (diciottomilasettecentocinquanta/00). Ogni socio ha un diritto di voto proporzionale alla quota di partecipazione al capitale sociale.

Il capitale sociale potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci, sia mediante conferimento in denaro che in natura, con l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti.

Qualora, in occasione di aumento del capitale sociale a pagamento, uno o più soci non esercitassero il diritto di opzione previsto dalla legge sulle quote di nuova emissione, l'organo amministrativo della società, entro trenta giorni dalla scadenza del termine assegnato ai soci per il diritto di opzione ne dovrà dare comunicazione con lettera raccomandata A/R a tutti gli altri soci

ATTIVITA' ESCLUSE

CAPITALE SOCIALE

AUMENTO CAPITALE SOCIALE

affinché possano sottoscrivere le quote inoptate, nei trenta giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione ed alle stesse condizioni alle quali avrebbero potuto farlo i soci rimasti inerti.

Nell'ipotesi in cui più di un socio abbia manifestato la volontà di sottoscrivere le quote rimaste inoptate si procederà ad un riparto tra i soci interessati in proporzione alle quote dai medesimi possedute.

La sottoscrizione delle quote di nuova emissione dovrà avvenire, comunque, nel rispetto del principio di partecipazione maggioritaria alla società degli enti pubblici previsto dall'Atto Costitutivo.

Art. 6 – Finanziamenti

I soci potranno effettuare presso la società versamenti sia in conto capitale, sia in conto finanziamento, anche non in modo proporzionale alle quote di partecipazione. Tali versamenti saranno infruttiferi, salvo diversa deliberazione, ed in ogni caso la loro restituzione avverrà nel rispetto delle norme di legge.

Art. 7 – Quote sociali, Trasferimento

Sulle quote non possono essere costituiti diritti di godimento o di garanzia.

L'Ammissione di un nuovo socio alla società consortile è deliberata, su domanda scritta del

MAGGIORANZA ENTE
PUBBLICO

FINANZIAMENTO SOCI



INGRESSO NUOVO
SOCIO

richiedente, dal consiglio di amministrazione, entro 30 giorni dalla richiesta.

E' riservato agli altri soci il diritto di prelazione per l'acquisto delle quote che un socio intendesse alienare e/o trasferire.

Il diritto di prelazione è proporzionale alle quote possedute, purché si pervenga all'acquisizione dell'intero pacchetto di quote cedende.

A tal fine il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote dovrà darne comunicazione al Presidente del Consiglio di amministrazione a mezzo di lettera raccomandata con AR indicando l'acquirente, il quantitativo di quote cedende, nonché il prezzo e le condizioni richieste per la vendita.

Il Presidente del consiglio di amministrazione dovrà dare immediata comunicazione dell'offerta agli altri soci possessori di quote, i quali potranno esercitare il diritto di prelazione entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

Nel caso in cui uno o più soci non avessero esercitato, entro il termine predetto, in tutto o in parte la prelazione per le quote di propria spettanza, le quote che così residuassero dovranno essere

CESSIONE QUOTE

PRELAZIONE

MODALITA'

offerte ai soci che avevano già esercitato il diritto di opzione.


Nel caso in cui residuassero comunque quote inoptate, l'assemblea ordinaria dei soci, che dovrà essere convocata a cura dell'organo amministrativo e dovrà riunirsi entro 30 giorni dalla richiesta del cedente, potrà designare un cessionario di proprio gradimento disposto ad effettuare l'operazione alle medesime condizioni comunicate dal socio che intende cedere la quota. Tale designazione dovrà avvenire nel rispetto del principio di partecipazione maggioritaria della parte pubblica previsto dall'atto costitutivo.

Qualora la totalità dei soci interessati all'esercizio della prelazione reputi non congrui i prezzo e le condizioni di vendita proposte, verrà attivata in mancanza di accordo tra le parti, la procedura arbitrale di all'articolo 25 dello Statuto sociale.

Art. 8 – Assemblee

L'assemblea – fermo restando il disposto dell'art. 2479-bis del Codice Civile – è convocata dall'Organo Amministrativo anche in luogo diverso dalla sede o dal recapito sociale, purché in Italia, in modo tale da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

LIMITE



CONVOCAZIONE
MODALITA'

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, nel domicilio risultante dal libro soci, agli amministratori ed al collegio sindacale, ove nominato.

AVVISO

Nell'avviso di convocazione deve essere specificato il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e può prevedersi una seconda adunanza.

In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea si costituisce validamente ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2479-bis Codice Civile.

L'assemblea di soci deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno entro il termine di legge dalla chiusura dell'esercizio sociale, attualmente pari a giorni 120 (centoventi), salvo la possibilità del termine maggiore, non superiore a 180 giorni per ragioni riconosciute dalla normativa legale, fiscale, amministrativa ed in conformità ai disposti previsti dal secondo comma dell'articolo 2364.

TERMINE

I soci possono farsi rappresentare in assemblea anche da persona fisica non socio, con delega conferita per iscritto a norma dell'articolo 2479-bis, secondo comma, del Codice Civile.

DELEGA

Art. 9

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza od impedimento di questi, dalla persona designata a maggioranza dai soci presenti o rappresentati.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

Al Presidente spettano tutti i poteri e funzioni di legge.

L'assemblea, a maggioranza semplice, nomina il segretario, che può essere anche non socio, salvo che il verbale sia redatto da notaio. Nella redazione del verbale debbono essere osservate le disposizioni di legge.

Art. 10

Spettano ai soci, singoli o rappresentanti le previste maggioranze qualificate, le decisioni ed i poteri di cui all'articolo 2479 del Codice Civile.

Per le deliberazioni dell'assemblea e le decisioni dei soci valgono le maggioranze e le norme del Codice Civile.

Art. 11

Ai fini delle elezioni degli organi sociali, l'assemblea si divide in soci Enti Pubblici, ai quali spetta la nomina della maggioranza del consiglio di amministrazione, nonché del Presidente, e in soci privati, cui spetta l'elezione della minoranza del consiglio di amministrazione.

Art. 12 - Amministrazione e rappresentanza


La società è amministrata, a seconda di quanto deliberato dall'assemblea in occasione della nomina:

- da un Consiglio composto da un minimo tre ad un massimo di sette membri, anche con poteri di amministrazione disgiuntiva o congiuntiva.

I componenti dell'organo amministrativo possono durare in carica tre anni o più, ed anche a tempo indeterminato, secondo quanto stabilito dall'assemblea dei soci e sono rieleggibili.

MAGGIORANZA

VINCOLO ENTE PUBBLICO



COMPOSIZIONE

DURATA

La società può nominare il responsabile "Legge 626/94", inoltre ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, comma sesto, del D.Lgs. 18 dicembre 1997 numero 472, la società si assume il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che qualsivoglia esponente aziendale commetta, direttamente o in concorso con altri, nello svolgimento delle proprie mansioni e nei limiti dei propri poteri. L'assunzione del debito vale entro i limiti previsti dalla legge, pertanto in tutti i casi nei quali propri esponenti (amministratori o dipendenti) abbiano commesso violazioni senza dolo, ed è in ogni caso esclusa nei casi in cui la violazione abbia le connotazioni di particolare gravità previste dall'articolo 5, comma terzo, del citato D.Lgs. numero 472/1997.

Art. 13

L'organo amministrativo ha i più ampi poteri per il conseguimento dell'oggetto sociale, senza alcuna limitazione, salvo quanto per legge o per statuto riservato alla esclusiva competenza dell'assemblea.

Art. 14

L'assemblea potrà riconoscere agli amministratori, oltre che il rimborso spese, anche un compenso sia in misura fissa che in percentuale sui risultati economici e sotto forma di accantonamento per fine mandato.

Il Consiglio, se non vi abbia provveduto l'assemblea, nomina il proprio Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da ciascun Amministratore Delegato a norma dell'articolo seguente, di propria iniziativa

SICUREZZA, RESPONSABILITA' PER LE SANZIONI

POTERI

RIMBORSO SPESE E COMPENSI

ovvero su istanza scritta di uno degli amministratori, ovvero del collegio sindacale, ove nominato.

Il Consiglio di Amministrazione, salvi i casi di urgenza, è convocato a mezzo lettera raccomandata – spedita al domicilio degli amministratori e dei sindaci effettivi, ove nominati – almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza ovvero a mezzo telegramma/telefax – spedito al domicilio degli amministratori e dei sindaci effettivi, ove nominati – con almeno ventiquattro ore di preavviso.

L'avviso deve contenere data, ora e luogo di convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede sociale ovvero altrove, purché in Italia.


In mancanza delle formalità di convocazione "ut supra", il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica gli organi amministrativo e di controllo, ove nominato, e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti.

Art. 15

Il Consiglio di Amministrazione si costituisce con la maggioranza dei consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea dei soci in sede di nomina degli Amministratori, potrà porre agli stessi particolari vincoli, ad esempio si ritiene che l'amministrazione sia svolta in alcune forme particolari, quali: la forma congiuntiva, oppure la forma disgiuntiva conferendo a ciascun Amministratore di poter compiere individualmente tutti gli atti fermo il disposto

CONVOCAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



MAGGIORANZA

L'ASSEMBLEA
STABILISCE LE
FORME DI
AMMINISTRAZIONE

dell'art. 2257 C.C. e salvi i limiti di cui agli art. 2475 e 2481 C.C. previsti dalle norme vigenti.

Art. 16

L'organo amministrativo può delegare ad uno o più dei propri componenti, congiuntamente o disgiuntamente tra loro, tutti o parte dei propri poteri, salvo le limitazioni di cui all'art. 2475 del Codice Civile. L'Amministratore delegato ha i più ampi poteri per il compimento degli atti previsti nella nomina.

DELEGHE

Art. 17

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta rispettivamente:

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- a ciascun amministratore disgiunto ed a tutti gli amministratori congiuntamente tra loro nell'ipotesi di amministrazione congiuntiva;
- agli Amministratori Delegati per il compimento di tutti gli atti inerenti i poteri conferiti.

RAPPRESENTANZA

FORME

Il legale rappresentante può nominare procuratori speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti, scegliendoli anche fra i non soci; così pure può delegare i propri poteri in tutto od in parte a persona fisica, comitato o commissione di persone scelte anche fra i non soci.

PROCURATORI SPECIALI

Art. 18 – Personale Tecnico

Il Presidente, sentito il Consiglio di amministrazione, può nominare un direttore-tecnico (anche non dipendente) che coadiuva il Presidente ed il Vicepresidente e l'amministratore delegato nella esecuzione dei deliberati del Consiglio d'amministrazione ed assicura la gestione operativa

NOMINA DIRETTORE
TECNICO

delle attività necessarie al buon funzionamento della società nonché l'organizzazione del personale.

Art. 19 – Comitati Tecnici

Il Consiglio di amministrazione può nominare Comitati Tecnici, i quali opereranno nell'ambito delle varie attività della società. Ogni Comitato sarà composto da membri, scelti tra esperti nella materia oggetto dell'attività della società, in maggioranza individuati tra i mandatarî dei soci privati.

Tali comitati tecnici hanno lo scopo di indicare, in termini di priorità, gli obiettivi di ricerca e sperimentazione; come organo consultivo possono partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione ovvero con pareri consultivi e non vincolanti.

Lo stesso consiglio di amministrazione può riconoscere il rimborso delle spese da attribuire ai membri in rapporto all'attività svolta.

Art. 20 – Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, quando obbligatoriamente richiesto ai sensi del Codice Civile, sarà composto da tre membri effettivi, tra cui il Presidente e due supplenti, a norma dell'art. 2477 del Codice Civile e svolgerà anche le funzioni di controllo contabile.

Art. 21 – Scioglimento e liquidazione

Nel caso di scioglimento della società per qualsiasi causa, l'assemblea determinerà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri, nel rispetto delle previsioni normative di cui agli articoli 2484 e seguenti del Codice Civile.

NOMINA COMITATI
TECNICI



COLLEGIO
SINDACALE

SCIoglimento

Art. 22 – Contributi Sociali

I soci sono tenuti a versare alla Società i contributi annuali, che saranno determinati – con delibera adottata dall'Assemblea dei soci – sulla base della previsione delle esigenze di gestione della Società e delle risultanze del conto economico preventivo sottoposto ad assemblea, la quale comunque può stabilire un massimo ed un minimo.

Alla Società possono inoltre dare il loro sostegno, con contribuzioni una tantum o annuali, senza peraltro che ciò dia diritto a partecipazioni, anche Fondazioni ed Istituti di credito, Organismi economici che condividano gli scopi sociali della Società, Istituzioni scientifiche, Enti pubblici e privati, nonché i soci singolarmente.

Art. 23 – Bilancio Sociale Contributi ed Utili

Il consorzio non ha scopi di lucro e quindi gli eventuali utili netti risultanti dal bilancio sono assegnati come segue: il cinque per cento alla riserva legale, fino a che questa abbia raggiunto almeno il quinto del capitale sociale; l'utile residuo a riserva per il conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 24 – Disposizioni generali e recesso

Il diritto di recedere dalla società spetta a ciascun socio unicamente nelle ipotesi inderogabilmente previste dalle vigenti norme di legge ed in

CONTRIBUTO SOCI

CONTRIBUTO TERZI

VINCOLO UTILI

particolare dall'art. 2473 del Codice Civile, salvo che vi sia il consenso di tutti i soci.

In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione al trasferimento della sede all'estero alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468, quarto comma, nonché relativamente a quanto sopra previsto in materia di trasferimento delle quote sociali.

Nel caso di recesso si applica il disposto dell'articolo 2609 del C.C.

Art. 25 – Clausola arbitrale

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, oppure nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori o tra questi o da essi promossa, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari o aventi ad oggetto la qualità di socio, sarà devoluta ad arbitrato secondo il Regolamento della Camera arbitrale del Piemonte nel rispetto della disciplina prevista dagli artt. 34,35 e 36 del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

L'arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato ordinario o di arbitrato rapido in conformità con il suddetto Regolamento.

CONDIZIONI DI RECESSO



CONTROVERSIE E CLAUSOLA ARBITRALE

La controversia sarà devoluta ad un arbitro unico nominato dalla Camera Arbitrale.

*** ***** ***

Per quanto non espressamente contemplato e derogato dal presente atto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e leggi speciali in materia.

Firmato in originale ai sensi di legge.

SASIA Roberto

MARTINO Gianfranco

GIRAUDO Mauro

GIUSIANO Fabio

Enzo FINA

AMORISCO Domenico

Roberto DADONE

Paolo AMIANTO Notaio (impronta del sigillo)

Registrato a Savigliano il 9 agosto 2005 al numero 320, serie
1.

E' copia conforme all'originale ai miei atti che si rilascia
per uso sgravio tasse.

Savigliano, 5 settembre 2005.



Paolo Francesco



COMUNE DI SAMPEYRE – PROVINCIA DI CUNEO

CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA

GESTIONE DEGLI IMPIANTI E DELL'AREA


SCIISTICA DI SAMPEYRE

L'anno DUEMILASEI del mese di FEBBRAIO il giorno NOVE in Sampeyre nella sede Comunale.

Tra il sig. Sasia Roberto, nato a Cuneo il 09/09/1971 e residente a Sampeyre in Via Cavour n. 43/2, domiciliato per la carica presso il Comune di Sampeyre, nella sua qualità di Vicesindaco, ai sensi del combinato disposto degli art. 30 – commi 1-2-3 e 50 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, autorizzato con delibera G.C. n. 20 del 09/02/2006, ed il signor FINA Enzo, nato a Sampeyre il 03.04.1948 e residente a Cuneo in Frazione Passatore – Via Rocca n. 26, nella sua qualità di Presidente della "Sampeyre Turismo Società Consortile a Responsabilità Limitata" costituitasi con atto rep. n. 6169 – raccolta n. 879 in data 05.08.2005 a rogito del Notaio Dr. Amianto Paolo di Savigliano.

Premesso che:

- con delibera G.C. n. 86 dell'08.06.2005 il Comune di Sampeyre ha stabilito di costituire una società per la gestione degli impianti di risalita di Sampeyre – Capoluogo;
- con delibera C.C. n. 21 del 03.08.2005, il Comune di Sampeyre ha approvato lo Statuto della "Sampeyre Turismo S.c.r.l." con la sottoscrizione della quota maggioritaria del 60% del Capitale Sociale;
- con delibera G.C. n. 20 del 09/02/2006 il Comune di Sampeyre ha approvato la convenzione regolatrice dei rapporti per la gestione degli




impianti e dell'area sciistica di Sampeyre;

la "Sampeyre Turismo S.c.r.l.", con verbale del Consiglio di Amministrazione del 06/02/2006 ha approvato la suddetta convenzione;

Tutto ciò premesso tra le parti si conviene quanto segue:

- 1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
- 2) Il Comune di Sampeyre affida alla società consortile a responsabilità limitata "Sampeyre-Turismo", di seguito chiamata gestore, la gestione degli impianti e piste esistenti sull'area sciabile di Sampeyre alle condizioni della presente convenzione.
- 3) L'affidamento della gestione si conviene effettuata tra le parti dalla data della firma della presente convenzione fino al 31 maggio 2015. Sei mesi prima della scadenza della stessa, il comodatario avvierà le trattative formali con il gestore per verificare le possibilità di rinnovo del contratto.
- 4) Il gestore assume l'impegno della gestione unitaria dell'intera area sciabile del Comune di Sampeyre e per tutta la durata della presente convenzione.
- 5) La seggiovia Sampeyre - S. Anna dovrà costituire l'impianto di arroccamento all'area sciabile e come tale dovrà essere mantenuto sempre in funzione nel periodo di apertura degli impianti indipendentemente dal grado di innevamento della parte bassa della pista.
- 6) Il gestore provvederà in modo diretto alla manutenzione ordinaria del sistema piste, impianti di risalita, immobili della stazione sciistica,



impianto di innevamento ed attrezzature e macchinari affidati di cui all'inventario allegato.


7) Saranno a carico del Comune di Sampeyre gli oneri:

- per le revisioni periodiche di cui al D.M. 2/1/1985, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31/01/1985;
- per la manutenzione straordinaria e l'ampliamento degli impianti, delle piste, degli immobili e delle altre attrezzature concesse in comodato d'uso, nonché i collaudi e le verifiche tecniche connesse;
- per il direttore d'esercizio degli impianti nonché quelli per il capo servizio delle seggiovie e del responsabile d'esercizio delle sciovie;
- per lo sgombero neve e l'insabbiatura della strada di accesso e dei piazzali di sosta al fine di consentire l'apertura degli impianti secondo gli orari previsti;
- per l'installazione periodica del guado di accesso alla sciovia Paola 2.

8) Il gestore si impegna a fornire biglietti stagionali e giornalieri ai proprietari dei terreni interessati da piste ed impianti che ne hanno titolo alla data di sottoscrizione della presente convenzione, come da prospetto allegato.

9) Per l'attività di gestione di cui alla presente convenzione la Società Consortile è delegata ad effettuare ogni incasso in nome e per conto del Comune; tali incassi dovranno essere versati mensilmente al Comune.

10) Il Gestore quale compenso per la sua attività prestata emetterà mensilmente regolare fattura per un importo pari all'incasso diminuito



del 10%.

11) L'attività della Società Consortile ha fine promozionale e di sviluppo turistico e sociale del territorio, per cui il Comune si impegna a versare un contributo annuale secondo le richieste della Società Consortile e con l'intento di contribuire al ripianamento di eventuali perdite subite dalla stessa Società e ciò in conformità alla statuto della Società Consortile.

12) Sono a carico del gestore le spese di assicurazione degli impianti e delle attrezzature date in uso.


13) Sono a carico del Gestore le spese di energia elettrica sia di consumo che di quota fissa e, se le utenze non sono volturate al Gestore, saranno rimborsate al Comune al termine di ciascun esercizio sociale.

14) Il Comune si impegna a chiudere la strada Sampeyre - Colle di Sampeyre a monte di borgata Sodani per tutto il periodo invernale di apertura degli impianti; tale tratto viene utilizzato come pista di servizio e pertanto durante l'orario di servizio deve essere vietato l'utilizzo delle motoslitte.

15) Il Comune di Sampeyre si attiverà inoltre:

- per la ricerca delle risorse necessarie per portare a termine l'infrastrutturazione dell'area sciabile secondo i programmi e le indicazioni del P.R.G. al fine di migliorare l'offerta turistica e l'economia gestionale;
- per ottenere tutte le autorizzazioni necessarie per il completamento dell' innevamento artificiale della pista S. Anna - Capoluogo.

Il presente accordo potrà essere modificato solo con il consenso di



entrambi i contraenti.


Clausola compromissoria: le eventuali controversie che dovessero insorgere fra i contraenti saranno decise da un Collegio arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal presidente del Consiglio Notarile del Distretto nel cui ambito ha sede la società. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il presidente del tribunale nel cui circondario ha sede la società.

Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo. Si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2003.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
della "Sampeyre Turismo S.c.r.l."

(FINA Enzo)



Il Vicesindaco

(SASIA Dr. Roberto)

